



# REGGINA CALCIO S.P.A.

Via delle Industrie - 89100 Reggio Calabria

Tel. 0965.354760 Fax 0965.354712

***AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’  
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI  
PUNTI RISTORO ALL’ INTERNO DELLO STADIO “O.  
GRANILLO”***

## **Disciplinare della concessione (Allegato 1 all’avviso di gara)**



# REGGINA CALCIO S.P.A.

Via delle Industrie - 89100 Reggio Calabria

Tel. 0965.354760 Fax 0965.354712

## ***DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI PUNTI RISTORO ALL’INTERNO DELLO STADIO “O. GRANILLO”***

L’affidatario delle attività in epigrafe dovrà svolgere la gestione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare.

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto l’affidamento delle attività di ristoro all’interno degli appositi locali dello Stadio comunale “O. Granillo” limitatamente alle giornate in cui la citata struttura ospiterà manifestazioni sportive o di altre manifestazioni aperte al pubblico.

2. La durata della gestione è prevista in sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione di cui il presente disciplinare costituirà parte integrante e sostanziale, salve le cause di risoluzione appresso previste.

3. Dovrà essere cura del soggetto affidatario, prima dell’inizio dell’attività, di attivarsi, senza nessun addebito di costo per la Reggina Calcio s.p.a., ai fini dell’ottenimento delle debite certificazioni richieste ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico d’alimenti e bevande, tra cui:

- quelle sanitarie soggettive per l’esercizio dell’attività di somministrazione d’alimenti e bevande;
- quelle di natura igienico-sanitario e di agibilità afferenti ai locali.

4. I collaboratori dell’affidatario devono essere muniti delle soggettive autorizzazioni sanitarie e l’eventuale preposto deve essere indicato alla Reggina Calcio s.p.a. e risultare iscritto nello speciale elenco annesso al REC, oltre ad essere in possesso dei requisiti di legge.

5. E’ vietata la vendita per asporto d’alimenti e/o bevande contenute in vetro, in lattina, in Pet o qualsiasi altro materiale previsto dalle norme vigenti in materia di confezione di alimenti e bevande, anche se queste ultime sono di genere analcolico e monodose.

6. La somministrazione di bevande, anche se si tratta d’acque minerali, sarà consentita solo versando il prodotto direttamente in bicchieri usa e getta.

7. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per la somministrazione effettuata con l’eventuale uso d’apparecchi automatici che dovranno risultare predisposti a versare direttamente in bicchiere usa e getta il prodotto richiesto.

8. Il soggetto affidatario dovrà munirsi di tutte le attrezzature necessarie all’esercizio, ivi compreso il misuratore fiscale.

9. I locali saranno consegnati all’affidatario nello stato in cui si trovano. Questi dovrà adeguarli, a sua cura e spese, alle eventuali prescrizione di natura igienico-sanitario e di sicurezza, ivi compresi gli oneri tecnici, amministrativi e contabili necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni o nullavolta di qualunque genere, nonchè dotarli delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività, senza nulla a pretendere dalla Reggina Calcio s.p.a. e, alla scadenza, restituirli, sgombri da cose ed attrezzature.

10. All’atto della consegna dei locali sarà stipulato, in contraddittorio tra l’affidatario e la Reggina Calcio s.p.a. concedente un verbale di consistenza dello stato dei locali,

comprendente anche l'elenco e la ricognizione dello stato di tutte le apparecchiature semplici e tecnologiche presenti nei locali ed affidate in consegna ed uso alla ditta affidataria.

11. L'attività deve essere gestita direttamente dall'assegnatario e non può essere ceduta o subappaltata a terzi. I locali sono concessi esclusivamente per gli usi previsti nel presente disciplinare e con assoluto divieto di sublocazione e di mutamento di destinazione, sotto pena di risoluzione di diritto per effetto della semplice comunicazione al domicilio dell'affidatario.

12. Sono a carico dell'assegnatario i costi per le utenze necessarie per il funzionamento delle strutture o attrezzature.

13. La Reggina Calcio s.p.a. si riserva la facoltà di poter eseguire verifiche periodiche sulla tenuta dei locali e sulla gestione del servizio.

14. La ditta aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, dovrà stipulare una polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice autorizzata, di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, inerente l'attività svolta, per un massimale unico, per anno e per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00, avente validità per tutta la durata del contratto. Si richiede altresì, la stipula di apposita polizza assicurativa all risks, per un valore complessivo di € 550.000,00, suddiviso nelle seguenti partite: partita fabbricati € 500.000,00, partita contenuto 50.000,00 che preveda la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati all'impianto ed ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi ed a cose di terzi, anche derivanti da incendio o atti vandalici, comunque connessi in relazione a tutte le attività costituenti oggetto del contratto.

15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente disciplinare comporta la risoluzione del rapporto, qualora l'affidatario, a seguito di apposita contestazione delle specifiche inadempienze, non fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso alla ditta affidataria non compete alcun diritto al risarcimento dei danni, o indennizzo o altro per l'anticipata cessazione del contratto.

16. Il canone di locazione, convenuto nella misura di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto, con decorrenza dalla data della consegna dei locali, mediante il versamento di rate trimestrale anticipate, entro il giorno 5 di ogni inizio trimestre successivo. L'eventuale mancato versamento del canone, entro il termine stabilito, determina l'applicazione di una penale pari ad un trentesimo del canone mensile per ogni giorno di ritardo, da corrispondere, unitamente al pagamento della sorte capitale, alla Reggina Calcio s.p.a.. Il ritardo protrattosi per più di 60 giorni determina la risoluzione di diritto del contratto per effetto della semplice comunicazione al domicilio dell'affidatario, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restando salva l'azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito e non ristorato dall'escussione della cauzione prestata in garanzia ai sensi del successivo art. 17.

17. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di affidamento della gestione delle attività oggetto del presente disciplinare, nonché a copertura delle somme spettanti all'Amministrazione comunale a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti per fatto dell'affidatario o a titolo di rimborso di spese anticipate per causa di inadempimenti o cattiva esecuzione della gestione, il contraente affidatario dovrà consegnare alla Reggina Calcio s.p.a., all'atto della stipula, una cauzione dell'importo pari ad una intera annualità del canone di fitto, facendone la consegna materiale dell'originale di una polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa bancaria o assicuratrice abilitata ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente validità pari alla durata del contratto di locazione. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Reggina Calcio s.p.a.. La suddetta cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di restituzione dell'immobile. Il contraente aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione, nella misura in cui la Reggina Calcio s.p.a. si avvalga di essa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione delle attività contrattuali.

18. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività non conferisce alcun diritto di prelazione ai fini di nuovo avviso pubblico di affidamento della stessa attività.

***IL PRESIDENTE***  
***Pasquale Foti***